

# proposta di legge n. 331

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 3 giugno 2013*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3  
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)”

---

Signori Consiglieri,

la proposta di legge che presento modifica la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA).

Alcune norme della stessa sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 93 del 2013. Sul piano tecnico le modifiche recepiscono, quindi, le indicazioni contenute nella sentenza; in particolare si è voluto adeguare la normativa regionale a quella comunitaria. La proposta consta di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 3/2012. In particolare detta che i progetti che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dagli allegati B1 e B2, sono sempre comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA da valutarsi sulla base dei criteri dell'allegato C.

L'articolo 2 modifica l'articolo 8 della l.r. 3/2012. Nella normativa proposta il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni un avviso contenente le informazioni previste dalla direttiva dell'Unione europea 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE.

L'articolo 3 modifica l'articolo 12 della l.r. 3/2012 dando maggior rilievo alla trasparenza e pubblicità degli atti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 13 prevedendo che il proponente provveda, contestualmente alla presentazione della domanda di VIA, a proprie cura e spese, a pubblicare in un quotidiano a diffusione regionale un avviso contenente le informazioni previste dalla direttiva europea sopra citata.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è sostituito dal seguente:

“1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 3/2012)*

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni un avviso contenente le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE.”.

**Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 3/2012)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell'avviso pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1;”.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è abrogato.

**Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 3/2012)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente provvede, contestualmente alla presentazione della domanda di VIA, a proprie cura e spese, a pubblicare in un quotidiano a diffusione regionale un avviso contenente le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE.”.